

Le conseguenze civilistiche del reato

Alessandro Keller

SOMMARIO: 1. Le obbligazioni civili da reato. – 2. Restituzioni e risarcimento del danno. – 3. Danno civile e danno penale. – 4. Le obbligazioni verso lo Stato.

I. LE OBBLIGAZIONI CIVILI DA REATO

Il Codice penale dedica l'intero Titolo VII, del Libro I, alle “[s]anzioni civili” che conseguono alla commissione del reato, in aggiunta alla pena e alle eventuali misure di sicurezza, distinguendo le obbligazioni verso le vittime del reato dalle obbligazioni verso lo Stato.

Le obbligazioni verso le vittime del reato sono essenzialmente rappresentate dall'obbligo di restituzione e risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p. e dalla riparazione del danno mediante la pubblicazione della sentenza di condanna di cui all'art. 186 c.p. Tra queste si annoverano anche le obbligazioni civili del risarcimento del danno di cui agli artt. 477 e 542 c.p.p. previste a carico del querelante in favore dell'imputato assolto.

Tra le conseguenze civilistiche connesse al reato meritano di essere citati gli obblighi di riparazione che incombono sullo Stato in favore delle “vittime del processo”, cioè di coloro i quali siano stati assolti a seguito del giudizio di revisione e abbiano diritto alla pubblicazione della relativa sentenza a spese della Cassa delle ammende ed alla riparazione dell'errore giudiziario, *ex artt.* 642 e 643 c.p.p., ovvero abbiano diritto alla riparazione per ingiusta detenzione per essere stati sottoposti a custodia cautelare *ex art.* 314 c.p.p.

Le obbligazioni verso lo Stato, invece, comprendono sia l'adempimento delle pene pecuniarie, sia la rifusione delle spese di mantenimento negli istituti penitenziari e delle spese processuali.

Accanto alla disciplina generale prevista nel Codice penale, il Codice civile prevede l'insorgenza di specifiche conseguenze civilistiche a seguito della commissione di determinati reati: l'indegnità a succedere di cui all'art. 463 c.c., che esclude dalla successione colui che abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, ovvero il coniuge, un discendente od un ascendente della medesima; la revocazione della donazione per ingratitudine di cui all'art. 801 c.c., che può essere richiesta solo quando il donatario abbia commesso uno dei fatti previsti dal già richiamato art. 463 c.c. nei confronti del donante; l'annullabilità della transazione conclusa sulla base di documenti falsi di cui all'art. 1973 c.c.

DIRITTO PENALE COME SISTEMA

a cura di
Alessio Lanzi

Gli Autori

Alessio Lanzi, Professore senior di diritto penale – Università di Milano Bicocca

Silvia Coda, Avvocato del Foro di Torino

Letizia d'Altilia, Docente di diritto penale dell'economia – Università di Milano Bicocca, abilitata alle funzioni di Professore di seconda fascia di diritto penale

Luca Della Ragione, Magistrato, Dottore di ricerca in diritto penale – Università di Napoli "Federico II"

Tommaso Guerini, Professore associato di diritto penale – Università Pegaso di Napoli

Alessandro Keller, Avvocato del Foro di Milano

Massimiliano Lanzi, Assegnista di ricerca di diritto penale – Università di Parma, abilitato alle funzioni di Professore di seconda fascia di diritto penale

Francesco Pio Lasalvia, Magistrato, Dottore di ricerca in diritto penale – Università di Parma

Nicola Madia, Avvocato del Foro di Roma, abilitato alle funzioni di Professore di seconda fascia di diritto penale

Andrea Perini, Professore associato di diritto penale – Università degli Studi di Torino

Benedetta Scarcella, Dottore di ricerca in diritto penale – Università di Parma

Ettore Squillaci, Avvocato del Foro di Reggio Calabria, abilitato alle funzioni di Professore di seconda fascia di diritto penale